

ACCORDI RELATIVI LA VS/ RICHIESTA DEL 15/11/71

1°) IV CATEGORIA : tutti gli appartenenti a tale categoria, con decorrenza 1/1/1972 verranno promossi in III categoria;

III CATEGORIA : PAGLIARINI ARMANDO - CONTI OTTAVIO - VINCENZI BRUNO - SGARBATI GNO, con decorrenza 1/1/1972 verranno promossi in II categoria, per i nominativi: BONACINI IVO - ROVATTI ELIO - FIORINI GIORGIO - BOSCHETTI PIETRO - RONCA GLIA ADRIANO il passaggio verrà effettuato con decorrenza 1/9/1972;

II CATEGORIA : GANASSI LORIS - VINCETTI GUIDO con decorrenza 1/9/1972 verranno promossi in 1° CATEGORIA;

E' sottointeso che tutti coloro che effettueranno il passaggio alla categoria superiore, non manterranno gli scatti maturati nella categoria alla quale attualmente appartengono.

Viene inoltre specificato che in III categoria i nuovi assunti e i nuovi appartenenti dovranno restare per un periodo di parcheggio di 24 mesi, ad eccezione di coloro che svolgono le seguenti mansioni: facchinaggio - ricevimento merci - prove e collaudi semplici - pulizie - lavaggi di particolari - per i quali sono previste ulteriori promozioni.

Con tale Accordo la 4° e 5° CATEGORIA vengono eliminate anche relativamente ai nuovi assunti.

2°) APPLICAZIONE ART. 9 LEGGE 300 per la tutela della salute in fabbrica, con le seguenti modalità

a) si concorda tra la Direzione ed i Rappresentanti Sindacali Aziendali dei tecnici designati dalla RAS accedano agli ambienti di lavoro, indicati espressamente di volta in volta da questi ultimi, per effettuare gli opportuni accertamenti della presenza di agenti nocivi.

b) Le RAS comunicherà per iscritto all'azienda il nominativo dei tecnici e l'eventuale Ente di appartenenza da loro scelti per l'effettuazione delle rilevazioni di cui al precedente punto a), indicando altresì la data della visita con un preavviso di almeno 48 ore.

c) i tecnici di cui al punto b) prima del loro ingresso in azienda, saranno informati che la Ditta è esonerata da ogni forma di responsabilità civile e penale per incidenti o inconvenienti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi durante la loro presenza presso lo stabilimento.

Inoltre che non potranno, in alcuna forma, diffondere notizie attinenti i processi di produzione e, comunque; la struttura tecnico-organizzativa dell'azienda di cui essi siano venuti a conoscenza in occasione della visita.

d) Alle rilevazioni hanno facoltà di presenzione persone incaricate dalla Direzione

e) Alle rilevazioni potrà assistere il Delegato di reparto o altro lavoratore designato dal Consiglio di Fabbrica.

./.

- f) Le visite dovranno essere effettuate in modo da non arrecare in via di massima, alcun infralcio al normale svolgimento dell'attività produttiva in fabbrica.
- g) Le R.A.S. consegnerà alla Direzione copia delle risultanze degli accertamenti effettua
ti dai tecnici di cui la precedente punto b).
- h) Le risultanze degli accertamenti compiute dai tecnici di cui al precedente punto b) saranno oggetto di esame tra la RAS e la Direzione assistita dai propri tecnici.
- i) Verranno istituiti dei registri che consentano di seguire l'evolverse della situazio
ne relativa all'ambiente di lavoro.
- l) Visite mediche preventive periodiche dei singoli operai saranno effettuate presso il Centro di Medicina del Lavoro.
- Per quanto riguarda il tempo impiegato dal lavoratore per le visite faranno fede i car
tellini rilasciati dal Centro. Si conviene inoltre che nella prima tornata di visite la Ditta sosterrà le spese relative alle ore non lavorate, alle visite mediche e ai ri
lievi ambientali con l'impegno fra le parti di riesaminare la situazione non appena in possesso dell'entità degli oneri relativi.

DECORRENZA ACCORDO 1/1/1972

(Seguono le firme).-

Archivio Storico Cisl Emilia
portaledellacontrattazione

